



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

(Adozione del Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo
ai sensi del D.Lgs. 231/2001)

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (O.d.V.) (Allegato n. 2 alla Parte Generale)

Predisposto da Studio Avv. Stefano Termanini
Adottato nella seduta n. 6 del 21 maggio 2018 del Consiglio di Amministrazione
Pubblicato sul sito internet nella sezione "Amministrazione trasparente"

EPIGRAFE

Articolo 1: Scopo e ambito di applicazione

Articolo 2: Nomina e composizione dell'Organismo

Articolo 3: Durata in carica

Articolo 4: Obblighi di riservatezza

Articolo 5: Funzioni e poteri dell'Organismo

Articolo 6: Modifiche del regolamento

Articolo 1

Scopo e ambito di Applicazione

1.1 Per la completa osservanza ed interpretazione del Modello di Organizzazione e Controllo (di seguito "Modello") viene istituito, presso AlmaLaurea S.r.l., un organo (di seguito "OdV") con funzioni di vigilanza e controllo in ordine al funzionamento, all'efficacia e all'osservanza del Modello adottato dalla Società in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300".

1.2 Nell'esercizio delle sue funzioni, l'OdV deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza.

1.3 A garanzia del principio di terzietà, l'OdV è collocato in posizione gerarchica di vertice della Società, e riporta direttamente ed esclusivamente all'Amministratore Delegato o al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 2

Nomina e composizione dell'OdV

2.1 L'OdV è istituito in composizione monocratica.

2.2 Il CdA provvede alla nomina dell'OdV.

2.3 La revoca dell'Organismo di Vigilanza o di un suo membro compete al CdA aziendale; la delibera di revoca deve essere assunta con la maggioranza dei due terzi del CdA.

2.4 L'OdV ha un potere di spesa adeguato a consentirne l'appropriata operatività. Tale potere dovrà essere impiegato esclusivamente per esborsi che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni (quali, a titolo esemplificativo, assistenza consulenziale, spese di funzionamento e di aggiornamento). L'OdV ha un obbligo di rendiconto al CdA.

Articolo 3

Durata in carica e sostituzione dei membri dell'OdV

3.1 L'OdV ha durata pari a 3 anni, con mandato rinnovabile.

3.2. L'Organismo decaduto conserva le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo OdV, e comunque non oltre 90 giorni dalla decadenza.

3.3 Il CdA può revocare in ogni momento l'OdV per giusta causa, previa delibera motivata.

3.4 Per giusta causa dovrà, comunque, intendersi:

- la perdita dei requisiti di autonomia e indipendenza, professionalità e continuità d'azione, ovvero il ricorrere di cause di incompatibilità e conflitto d'interesse;
- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda l'OdV inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo continuativo superiore a sei mesi;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico dell'OdV, ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

3.5 In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza dell'OdV, quest'ultimo ovvero un suo delegato ne darà comunicazione tempestiva al CdA, il quale provvederà senza indugio alla sua sostituzione.

Articolo 4

Obblighi di riservatezza.

4.1. L'OdV è tenuto al segreto in ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni. Tale obbligo, tuttavia, viene meno nei confronti dell'Amministratore Delegato ovvero del CdA.

4.2 L'OdV assicura la riservatezza delle informazioni di cui venga in possesso – con particolare riferimento alle segnalazioni che allo stesso dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello – e si astiene dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'OdV, salvo il caso di espressa autorizzazione. In ogni caso ogni informazione in suo possesso viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità al Regolamento (Ue) 2016/679, efficace a decorrere dal 25 maggio 2018¹ (nonché alla relative, successive disposizioni attuative).

Articolo 5

Funzioni e poteri dell'OdV

5.1 L'OdV, con riguardo a quanto previsto dal D.Lgs 231/01, è chiamato a svolgere le seguenti funzioni:

- assicurare una costante ed indipendente azione di sorveglianza sul regolare andamento dell'operatività e -

¹ Tra le novità più rilevanti introdotte dal menzionato Regolamento può citarsi, a titolo esemplificativo, la nomina di un DPO (Data protection officer), obbligatoria nei casi in cui la Società risponda ai requisiti di cui all'art. 37, lett. b) e c). AlmaLaurea S.r.l. è dotata – per il tramite del Consorzio – di un D.P.O., con il quale l'OdV potrà interloquire qualora necessario allo svolgimento delle descritte funzioni di vigilanza e controllo.

dare impulso per l'aggiornamento del Modello, delle regole e dei principi organizzativi in esso contenuti o richiamati laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, anche attraverso l'intervento dei competenti organi e funzioni societarie;

- verificare l'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal D. Lgs 231/01;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su specifiche operazioni poste in essere nell'ambito dei processi sensibili;
- disporre verifiche straordinarie e/o indagini mirate laddove si evidenzino disfunzioni del Modello o si sia verificata la commissione di reati oggetto delle attività di prevenzione;
- comunicare e relazionare periodicamente all'AD o al CdA in ordine alle attività svolte, alle segnalazioni ricevute, agli interventi correttivi e migliorativi del Modello e al loro stato di realizzazione;
- effettuare le comunicazioni di cui al D.Lgs. 231/2007 verso i soggetti ivi indicati;
- accedere, o delegare per proprio conto all'accesso, a tutte le attività svolte dalla Società ed alla relativa documentazione; ove attività rilevanti o potenzialmente rilevanti siano affidate a terzi, l'OdV deve poter accedere anche alle attività svolte da detti soggetti;
- ricevere tutte le notizie (attraverso il modulo segnalazione violazioni) riguardanti le violazioni del Codice Etico, del Modello e delle procedure in esso contenute.

5.2 Nell'ambito delle attività di cui al precedente comma, l'OdV provvederà ai seguenti adempimenti:

- verificare nel contesto societario la conoscenza e la comprensione dei principi delineati nel Modello;
- stimolare un piano di formazione volto a favorire la conoscenza e la comprensione dei principi delineati nel Codice Etico;
- istituire specifici canali informativi "dedicati", diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV e valutarne periodicamente l'adeguatezza;
- segnalare tempestivamente all'AD o al CdA qualsiasi violazione del Modello accertata dall'OdV stesso e comunque ogni informazione rilevante al fine del corretto adempimento delle disposizioni di cui al D. Lgs 231/01;
- in relazione alle segnalazioni di violazioni pervenute tramite modulo di segnalazione, l'OdV deve scrupolosamente attenersi alle procedure previste all'interno del Sistema Sanzionatorio, e curare la tenuta di un archivio dove verranno inseriti sia i moduli di segnalazione archiviati, sia i provvedimenti emessi all'esito delle procedure disciplinari per l'irrogazione di sanzioni.

5.3 L'OdV, in relazione ai compiti che è chiamato a svolgere di cui al D. Lgs n. 231/01, riferisce:

- con cadenza almeno annuale, all'AD o al CdA. L'OdV relazionerà in ordine alle attività svolte, alle segnalazioni ricevute e alle sanzioni disciplinari eventualmente irrogate durante il periodo annuale, nonché sui necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi che sarà opportuno intraprendere sul Modello e il loro stato di valutazione. Tale relazione deve essere esposta personalmente all'Organo

- senza ritardo, nel rispetto della normativa D. Lgs. 231/01, all'AD o al CdA, le infrazioni alle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle c.d. operazioni sospette in materia di antiriciclaggio;
- senza ritardo, nel rispetto della normativa D. Lgs. 231/07, le infrazioni alle disposizioni relative agli obblighi di registrazione dei dati e delle informazioni raccolte dalla clientela di cui alla normativa antiriciclaggio vigente;
- senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore, nel rispetto della normativa D. Lgs. 231/07, tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni delle autorità di vigilanza, ancora da emanare, relative alle modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente, all'organizzazione, alla registrazione, alle procedure e ai controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- entro trenta giorni, all'AD o al CdA, nel rispetto della normativa D. Lgs. 231/07, le infrazioni relative alle limitazioni all'uso contante e titoli al portatore, divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia di cui hanno notizia.

5.4 L'OdV ha altresì una funzione consultiva e propositiva affinché la Società si sviluppi nell'ambito dei criteri di eticità. In particolare ha il compito di:

- definire le iniziative ritenute opportune a diffondere la conoscenza del Codice Etico e a chiarirne il significato e l'applicazione;
- coordinare l'elaborazione delle norme e delle procedure che attuano le indicazioni del Codice Etico;
- promuovere la revisione periodica del Codice Etico e dei meccanismi di attuazione;
- vigilare sul rispetto e l'applicazione del Codice Etico e di attivare attraverso le funzioni aziendali preposte gli eventuali provvedimenti sanzionatori ai sensi di legge e di contratto sul rapporto di lavoro;
- riportare periodicamente all'AD o al CdA sull'attività svolta e sulle problematiche connesse all'attuazione del Codice Etico.

5.5 Ai fini dello svolgimento degli adempimenti elencati ai commi precedenti, all'OdV sono attribuiti i poteri qui di seguito indicati:

- a) definire e modificare il programma di monitoraggio del Modello di Organizzazione Gestione e dei controlli ex D. Lgs n. 231/01;
- b) richiedere al consulente aziendale e/o al consulente legale gli interventi di audit ritenuti necessari sia nel piano annuale che in relazione a specifiche segnalazioni e/o rischiosità;
- c) accedere o delegare per proprio conto all'accesso, ad ogni e qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'OdV ai sensi del D.Lgs 231/01;
- d) richiedere l'esecuzione degli interventi necessari all'aggiornamento/adeguamento del Modello organizzativo e di gestione;

- f) effettuare controlli a sorpresa e interviste;
- g) disporre di un potere di spesa autonomo che dovrà essere impiegato esclusivamente per esborsi che dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni;
- h) ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo.

Articolo 6

Modifiche del Regolamento

6.1 Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere validamente adottate dall'Organo amministrativo, e previa consultazione obbligatoria con l'OdV.

6.2 Viene riservata piena facoltà all'OdV, nel rispetto del presente regolamento, di emanare altre disposizioni funzionali allo svolgimento delle attività definite.